



REGIONE DEL VENETO

**“Bando per la costituzione e sviluppo di club di prodotto
costituiti nella forma di reti di imprese”
- terza edizione -**

Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”

Azione 1.3.9 “Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo”



4aae283a



INDICE

INDICE

Finalità del bando

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag. 3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag. 5
Art. 3 Localizzazione	pag. 5

Potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag. 5
-----------------------------	--------

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili	pag. 13
Art. 6 Spese ammissibili	pag. 15
Art. 7 Spese non ammissibili	pag. 17
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag. 19
Art. 9 Divieto di cumulo	pag. 20

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando	pag. 20
Art. 11 Valutazione delle domande	pag. 24
Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno	pag. 30

Verifiche e controlli

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag. 30
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni relativi obblighi	pag. 32
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag. 34
Art. 16 Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione	pag. 34
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag. 43
Art. 18 Rinuncia e decadenza del sostegno	pag. 44

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 19 Informazioni generali	pag. 46
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag. 47
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag. 48
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag. 50

Appendice n.1 - sostenibilità finanziaria

pag. 52

Appendice n.2 relazione intermedia/finale

pag. 56



4aae283a



Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025)6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026, Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, Azione 1.3.9 “Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il riposizionamento competitivo”.
2. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere la costituzione e lo sviluppo di “club di prodotto” nella forma di Reti di imprese con “contratto di Rete”, per l’organizzazione e gestione di prodotti e servizi in forma aggregata da rivolgere a specifiche famiglie motivazionali della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato.
3. Il bando è destinato a sostenere investimenti mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento (UE) “de minimis” n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
4. L’iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027”.¹ Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia dovranno essere realizzate in conformità agli Ambiti tematici “Cultura e Creatività” e “Destinazione Intelligente” e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.
5. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l’insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione e/o prestazione professionale – che, messi a sistema, compongono un’offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Club di Prodotto: aggregazione di imprese che propongono l’offerta di prodotti e servizi turistici rivolti a specifici segmenti motivazionali della domanda garantendone l’omogeneità e la qualità attraverso una “carta dei servizi” o disciplinare di prodotto. Ai fini del presente bando il “Club di prodotto” deve essere costituito nella forma del contratto di rete entro la data di presentazione della domanda di sostegno al presente bando.
 - Carta dei servizi o disciplinare di prodotto: è il documento attraverso il quale le imprese aderenti al Club di Prodotto nella forma di Rete di impresa si impegnano tra loro e nei confronti degli utenti ad offrire determinati servizi e attrezzature per soddisfare i bisogni e le attese della specifica famiglia motivazionale della domanda cui il club si rivolge. La Carta dei servizi può presentare caratteristiche diverse per le varie tipologie di imprese aderenti al Club di Prodotto; i servizi e le attrezzature messi a disposizione del pubblico devono risultare di qualità omogenea all’interno di ciascuna tipologia di impresa e garantire una qualità complessiva del servizio erogato.
 - Sistema Turistico Tematico (STT): ambito territoriale regionale caratterizzato da una gamma di prodotti turistici ampia e coerente.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in virtù delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica

¹ Documento consultabile all’indirizzo: <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.

- Strategia di Specializzazione Intelligente (S3): La Strategia di Specializzazione Intelligente è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi membri dell'Unione Europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini. Le risultanze derivanti dal processo di scoperta imprenditoriale, hanno condotto alla redazione della Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027 composta da 52 traiettorie che, in data 29 aprile 2022 con DGR n. 474 è stata approvata da parte della Giunta Regionale.²
 - Sede operativa: un immobile con destinazione d'uso turistico-ricettiva, industriale, artigianale, commerciale o direzionale oppure, nel caso di bed & breakfast, con destinazione residenziale, in cui l'impresa aderente alla rete realizza abitualmente la propria attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
 - Contratto di Rete: con il **contratto di Rete** più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Il contratto di rete può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - ✓ Rete-soggetto: è una rete di imprese che ha optato per acquisire la soggettività giuridica della rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese;
 - ✓ Rete-contratto: è una rete di imprese che non ha acquisito la soggettività giuridica della rete;
 - Beneficiario: la Rete-soggetto o le imprese aderenti alla Rete-contratto che sostengono le spese progettuali;
 - Fondi.RVE: La Regione del Veneto, per le procedure di accesso ai principali fondi strutturali e di investimento europei, con la Programmazione 2021-2027 si è dotata di un nuovo strumento: il "Sistema Informativo per la Programmazione e Gestione dei fondi" (FONDI.RVE).
 - Con la Programmazione 2021-2027, pertanto, anche l'accesso alle risorse programmate dai bandi del Programma Regionale per la parte relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR Veneto FESR 2021-2027) avverrà tramite FONDI.RVE.
6. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
7. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023 successivamente modificato nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/2024, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
8. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
- del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027, approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma->

² per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



[21-27.](#)

Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro **2.000.000,00** (duemilioni/00), con una riserva di euro 600.000,00 (seicentomila/00) destinata alle aggregazioni di imprese insediate nei comuni delle Aree interne del Veneto individuate dalla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e indicati nell'**Allegato A2**). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Eventuali economie su una tipologia di intervento possono essere impegnate per coprire eventuali necessità finanziarie dell'altra tipologia di intervento.

Articolo 3 Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto, in relazione all'unità locale/sede operativa del richiedente. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di un'unità locale o sede operativa in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei tre anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.
2. Possono beneficiare dell'intervento finanziario le Reti di imprese, come specificate all'articolo 4 (reti soggetto o rete contratto), di cui almeno metà delle imprese componenti abbiano unità locale o sede operativa in Comuni o loro forme associate che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano aderito ad Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) previste dall'articolo 9 della L.R. n. 11/2013, riconosciute dalla Regione del Veneto e dotate del relativo Piano Strategico di Destinazione.
3. Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente.
4. Possono beneficiare dell'intervento finanziario a valere sulla dotazione dedicata alle Aree Interne, le aggregazioni di imprese, come specificate all'articolo 4, che oltre a quanto previsto al punto 1 del presente articolo, abbiano almeno due terzi dei componenti con unità locali o sede operativa in Comuni o loro forme associate dell'Area Interna interessata (**Allegato A3**).

Art. 4 Soggetti ammissibili

1. Ai fini del presente bando il "Club di prodotto" deve essere costituito nella forma del contratto di rete entro la data di presentazione della domanda di sostegno al presente bando.
2. Potranno accedere al sostegno del presente bando, le Reti di micro, piccole, medie imprese che, al momento della presentazione della domanda, risultino costituite con forma giuridica di "contratto di Rete", come definito dalla legislazione vigente³, iscritto nella sezione del registro delle imprese

³ Di cui all'art. 3, commi 4 ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009 e s.m.i. [integrato e modificato dall'articolo 1 della legge 99/2009 e dall'articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla



presso cui è iscritto ciascun partecipante alla rete⁴. A pena di inammissibilità della domanda, il contratto di rete dovrà essere efficace al momento della presentazione della stessa e per i 3 anni successivi dall'erogazione del saldo, efficacia che decorre da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Il contratto di Rete tra le imprese aderenti dovrà prevedere l'obbligo per ciascun Retista di rispettare integralmente la "carta dei Servizi" del "club di prodotto" e, nel caso della Rete-contratto, come definito al punto 3 del presente articolo, individuare il capofila della Rete.

3. Nel contratto di Rete dovrà essere preventivamente definito l'organo comune⁵, che è il soggetto incaricato di presentare la domanda di sostegno, di erogazione dell'anticipo, dell'acconto e di erogazione del saldo del sostegno, gestire l'esecuzione del progetto oggetto della richiesta di sostegno, presentare la rendicontazione finale. L'organo comune rappresenta il referente amministrativo unico per AVEPA per l'erogazione del sostegno. Spetta all'organo comune mantenere i rapporti con AVEPA e comunicare qualunque variazione inerente la Rete, dal momento della domanda di sostegno e fino al triennio successivo dall'erogazione del saldo del sostegno.
4. Il contratto di Rete ammesso ai fini del presente bando può avere soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto) oppure no (c.d. Rete-contratto). Nel caso della **Rete-soggetto l'organo comune** è il rappresentante legale della Rete-soggetto, mentre nel caso della **Rete-contratto l'organo comune** è l'impresa capofila della Rete-contratto.

a. **Reti-soggetto**

Le Reti-soggetto sono Reti di imprese che hanno optato per acquisire la soggettività giuridica della Rete iscrivendosi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese. Il soggetto beneficiario del presente bando è esclusivamente la Rete-soggetto e non le singole imprese della Rete e, pertanto, la domanda di sostegno, la domanda di erogazione dell'anticipo o la dichiarazione eventuale di rinuncia ad esso, la domanda di erogazione dell'eventuale acconto e la domanda di erogazione del saldo del sostegno, le dichiarazioni e i documenti obbligatori previsti, devono essere firmati e presentati esclusivamente dal rappresentante legale della Rete-soggetto.

b. **Reti-contratto**

Nel caso della Rete-contratto (Rete senza soggettività giuridica) sono beneficiarie finali del sostegno le singole imprese costituite in rete, che sono rappresentate da una impresa capofila della rete. L'impresa capofila, organo comune della Rete-contratto, sarà il soggetto designato alla sottoscrizione e invio della domanda di sostegno, o della eventuale rinuncia ad esso, della domanda di erogazione dell'anticipo, della domanda di erogazione dell'eventuale acconto e del saldo del sostegno, nonché delle dichiarazioni e dei documenti obbligatori previsti, salvo i casi in cui il bando preveda documenti sottoscritti dalle imprese partecipanti alla Rete. I soggetti beneficiari del sostegno saranno le PMI aderenti alla rete, con un'unità operativa attiva in Veneto, che sostengono le spese di progetto. L'impresa capofila della Rete-contratto deve avere un'unità operativa in Veneto.

legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 e, successivamente, integrato e modificato dall'art. 36, commi 4 e 4 bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012]

⁴ Il comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009 prevede che "Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari."

⁵ Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza"



5. Sono ammesse al sostegno le Reti composte da **almeno 9 (nove)** micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, con un'unità operativa attiva⁶ e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per detto territorio. Almeno 9 imprese partecipanti alla rete-contratto/rete soggetto devono sostenere spese del progetto di rete, avere il codice ISTAT ATECO 2025 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dall'iscrizione al Registro delle Imprese, e possono essere anche complementari al settore turistico tradizionale.
- I liberi professionisti/lavoratori autonomi sono equiparati alle PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei, ivi compreso il PR FESR 2021-2027 pertanto le prescrizioni del presente bando rivolte alle imprese devono intendersi valide anche nei confronti di tali soggetti. Per il bando in oggetto i liberi professionisti/lavoratori autonomi sono ammissibili solo aderendo ad una Rete soggetto.
6. Si precisa inoltre quanto segue:
1. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del presente articolo, la **Rete soggetto** (soggettività giuridica propria), al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 9 tra loro autonome , così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il numero minimo delle imprese deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
b) Numero minimo di strutture ricettive	La rete deve vedere la partecipazione di almeno tre strutture ricettive (così definite dall'articolo 23 della L.R. n. 11/2013).	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
c) Localizzazione delle PMI	La rete deve essere composta, per almeno la metà del totale delle imprese partecipanti, da PMI aventi un'unità operativa attiva in uno dei comuni di cui all'Articolo 3 comma 2 del presente bando. Nel caso di liberi professionisti/lavoratori autonomi fa fede il luogo di	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.

⁶ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui sono stabilmente collocati i beni (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.



4aae283a



	esercizio prevalente dell'attività così come riportato nella "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA". Nel caso di domanda a valere sull'Intervento dedicato alle Aree Interne, almeno due terzi delle imprese della Rete devono avere un'unità operativa attiva in Comuni o loro forme associate dell'Area Interna interessata (Allegato A2).	
d) Obblighi presso Registro Imprese	La Rete soggetto e le imprese partecipanti alla Rete soggetto devono essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente. I liberi professionisti/lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese devono produrre la dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e il certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
e) Assenza di procedure in corso	La Rete soggetto deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo
f) Divieto di operare nei settori esclusi	La Rete soggetto e le imprese componenti non devono operare nei settori di applicazione esclusi ai sensi dell'art. 1 del	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.



	Regolamento (UE) n. 2831/2023. Nel caso in cui la rete/imprese componenti svolgano molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, le stesse potranno beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023	
g) Regolarità Contributiva	La Rete soggetto deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti	Alla data di presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, dovrà essere presente comunque entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'art.16.
h) Sostenibilità finanziaria	La Rete soggetto, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 del bando)	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
i) Regolarità antimafia (solo se il contributo concesso è superiore a euro 150.000,00)	Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), per i Contratti di Rete soggetto	La Rete soggetto deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia (qualora venga previsto un



	la verifica verrà effettuata nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00. La Rete soggetto deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia.	contributo concedibile superiore a euro 150.000,00) già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La richiesta della documentazione antimafia è circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili e sarà effettuata dopo il provvedimento di concessione del contributo e preventivamente al primo atto di pagamento del sostegno. Vigè il principio della clausola risolutiva in relazione agli esiti di tali verifiche
j) Obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici	La rete soggetto deve possedere, laddove tenuta, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101 - 111 della legge 213/2023 e ss.mm.ii. (si veda art. 10 comma 9)	L'adempimento normativo, ove applicabile, è condizione di accesso per la concessione dell'agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del presente articolo, la **Rete-contratto**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità al sostegno:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	La rete deve essere composta da micro, piccole e medie imprese (PMI), nel numero minimo di 9 tra loro autonome , così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il numero minimo delle imprese deve essere presente per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
b) Numero minimo di strutture ricettive	La rete deve vedere la partecipazione di almeno tre strutture ricettive (così definite dall'articolo 23 della L.R. n. 11/2013).	Alla data di presentazione della domanda di sostegno per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
c) Localizzazione delle PMI	La rete deve essere composta, per almeno la metà del totale delle imprese partecipanti, da PMI aventi un'unità operativa	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e



4aae283a



	attiva in uno dei comuni di cui all'Articolo 3 comma 2 del presente bando. Nel caso di domanda a valere sull'Intervento dedicato alle Aree Interne, almeno due terzi delle imprese della Rete devono avere un'unità operativa attiva in Comuni o loro forme associate dell'Area Interna interessata (Allegato A2).	per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
d) Obblighi presso Registro Imprese	Le imprese partecipanti devono essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio. Le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto, fino alla data di erogazione del saldo e per i tre anni successivi al pagamento del saldo.
e) Assenza di procedure in corso	Le imprese partecipanti alla rete devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non devono trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
f) Divieto di operare nei settori esclusi	Le imprese partecipanti alla Rete non devono operare nei settori di applicazione esclusi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023. Nel caso in cui le imprese svolgano molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, le stesse potranno beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.



4aae283a



	delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023	
g) Regolarità Contributiva	Le imprese partecipanti devono presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 16.
h) Sostenibilità finanziaria	Le imprese partecipanti, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, sono tenute a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 al bando).	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.
i) Regolarità antimafia (solo se il contributo concesso è superiore a euro 150.000,00)	Ai sensi del Manuale procedurale (Allegato A al Decreto n.130 del 27/09/2023), per i Contratti di Rete, la verifica verrà effettuata, nel caso di progetti ammessi a sostegno per un contributo complessivo superiore ad euro 150.000,00, su tutti i singoli partecipanti, a prescindere dal singolo contributo assegnato. Il retista deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia.	Ciascuna impresa deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia (qualora venga concesso un contributo complessivo alla rete superiore a euro 150.000,00) già alla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del saldo. La richiesta della documentazione antimafia è circoscritta ai soli progetti ammessi e finanziabili e sarà effettuata dopo il provvedimento di concessione del contributo e preventivamente al primo atto di pagamento del sostegno.



		Vige il principio della clausola risolutiva in relazione agli esiti di tali verifiche
j) Obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici	Le imprese partecipanti devono possedere, laddove tenute, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101 - 111 della legge 213/2023 e ss.mm.ii. (si veda art. 10 comma 9).	L'adempimento normativo, ove applicabile, è condizione di accesso per la concessione dell'agevolazione.

3. Relativamente al requisito di cui alla lettera c) del precedente comma 6.1 e 6.2, nel caso in cui il calcolo degli stessi dia un risultato con numero decimale, questo deve essere arrotondato al numero intero superiore.
4. Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna impresa può aderire ad un numero massimo di 2 (due) Reti che concorrono al sostegno del presente Bando, purché tali Reti siano composte da almeno 9 PMI che non partecipano ad altre Reti che presentano domanda di sostegno.
5. La presentazione di più domande di partecipazione al presente bando, da parte della stessa Rete, comporterà la non ricevibilità delle domande di partecipazione presentate successivamente alla prima.
6. Si precisa, altresì, che saranno conteggiati come unica impresa ai fini del numero minimo di aderenti alla Rete, purché comunque aventi le caratteristiche di PMI:
 - a. le associazioni di categoria che partecipino alla Rete per il tramite di proprie società;
 - b. i consorzi (e società consortili) che aderiscono al contratto di rete.
7. Possono partecipare, in qualità di retisti, soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi di cui al presente articolo e le imprese con sede operativa al di fuori del territorio della Regione del Veneto, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità (tra cui il numero minimo di almeno 9 PMI per Rete previsto al comma 5 del presente articolo) e di calcolo del punteggio previsti dal presente bando. Queste imprese sono conteggiate nel calcolo del "totale delle imprese partecipanti alla Rete" di cui all'art. 11 Valutazione delle domande).
8. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata via PEC dal richiedente all'indirizzo Agenzia veneta per i pagamenti AVEPA protocollo@cert.avepa.it per le necessarie verifiche e valutazioni.
9. La mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità al sostegno in capo alla Rete comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi di creazione e sviluppo di "club di prodotto" nella forma di Reti di imprese, che favoriscano lo sviluppo di nuovi servizi e nuove attività (innovazione di processo e di prodotto) per adeguare l'offerta alle mutate esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato.



4aae283a



2. In particolare saranno concessi contributi per sostenere:
- l'ideazione di club di prodotto (analisi di mercato, individuazione di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, formazione, strumenti innovativi);
 - l'avvio e costituzione e lo sviluppo di club di prodotto, anche attraverso l'acquisto e la realizzazione di "beni di club" e/o la condivisione di servizi specialistici, la gestione e le attività di marketing networking, dynamic packaging, a favore delle imprese aderenti al club e a beni strumentali alle diverse tipologie di club;
 - l'utilizzo di figure professionali (assistenza tecnico specialistica) di supporto al club di prodotto per favorire il coordinamento tra le imprese aderenti e nel rapporto con la domanda di mercato.
3. I progetti saranno realizzati in conformità con gli ambiti tematici "Cultura e Creatività" e "Destinazione Intelligente" e le relative traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3)⁷.
4. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
5. I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti, per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
6. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione di incidenza ambientale consultabile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:
- in caso di investimenti materiali nelle PMI l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
 - gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n.14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
 - le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute;
 - siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 13 lett. a),
 - DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852, nonché delle specifiche "Linee guida per la verifica del principio «Non arrecare un danno significativo (DNSH) PR VENETO FESR 2021 - 2027» approvate con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n.17 del 12 febbraio 2025.La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii_1.3.9 Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di imprese per favorirne il

⁷ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>, <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-CULTURA-E-CREATIVITA.pdf> <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



riposizionamento competitivo e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.3), ha evidenziato come, per la loro natura, gli stessi non determinano effetti ambientali né positivi né negativi.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 13.b e art.13 Obblighi a carico del beneficiario, comma 1 lett. w "Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:.... soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
- ex post, in fase di rendicontazione del saldo, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice n. 2 del bando). La mancata o insufficiente compilazione comporta la decadenza totale al sostegno ai sensi dell'art. 18.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 devono essere descritte nella proposta progettuale.

7. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>
8. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
9. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante:

CATEGORIA DI SPESA	VOCI DI SPESA
a) Strumenti, attrezzature, hardware e arredi, veicoli limitatamente alle casistiche di cui all'art. 7, comma h) del Reg. (UE) n.1058/2021	In tale categoria rientrano le seguenti voci di spesa: acquisto di beni mobili strettamente connessi alla creazione e allo sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese, comprese le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto. Relativamente all'acquisto di automezzi, ai sensi dell'art. 7, comma h) del Reg. (UE) n.1058/2021, sono ammissibili esclusivamente automezzi nuovi a emissioni zero <u>e solo per il trasporto persone con</u>



4aae283a



	<u>disabilità.</u>
b) Consulenze specialistiche e servizi esterni	In tale categoria rientrano le seguenti voci di spesa: 1. spese di costituzione e/o di adeguamento della rete (eccetto spese per imposte e tasse); 2. acquisto di servizi funzionali (compresa la formazione dei titolari e/o dipendenti dell'impresa) alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese; 3. spese di assistenza tecnico-specialistica – intesa quale assistenza sia strategica che di carattere operativo alle attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete; 4. spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, adozione di strumenti innovativi, finalizzati alla creazione e sviluppo del club di prodotto.
c) Promozione e commercializzazione	In tale categoria rientrano le spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio: sito web del club di prodotto, brochures, promozione online, social networks, fiere, educational, press tour, ecc.).
d) Opere edili e di impiantistica	In tale categoria rientrano le spese di interventi finalizzati allo sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete d'impresa, nel limite massimo del 20% del totale delle spese da a) a c). Esse comprendono: a) le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione; b) le spese per impianti elettrici, antintrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, con esclusione dell'impianto fotovoltaico. Esse comprendono anche le spese di impiantistica occorrenti all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e dei macchinari acquisiti. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021 non sono ammessi impianti alimentati da combustibili fossili, incluso il gas naturale.
e) Costi indiretti	In tale categoria rientrano i costi indiretti ai sensi dell'articolo 54.1 lett. A) del Reg. (UE) 1060/2021, e accessori all'attività e al funzionamento della rete (ad esempio: spese per garanzie, ecc.) nella misura forfettaria del 5% della sommatoria delle spese da a) a d). Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal beneficiario all'interno del portale Fondi.RVE sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:



4aae283a



- analiticamente indicate nel modulo informatico di domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.
 - fatturate da soggetti terzi non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera c) (promo commercializzazione), purché entro il limite del 20% di tale categoria, che possono essere fatturate anche da retisti;
 - sostenute⁸ e pagate esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dai retisti aderenti alla Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - sostenute e pagate a partire dal 1° luglio 2024; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento; per le opere edili ed impiantistiche, comunque sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo, se previsto;
 - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
 - coerenti con quanto previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto", congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria.
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività della Rete;
 - sostenute e pagate interamente entro il termine di cui agli articoli 14, 15 e 16.
3. Nel caso di Rete-contratto, la gestione accentrata delle spese non è ammissibile.
4. Nel caso di Reti-soggetto o Reti-contratto costituite anche da soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, saranno da considerarsi ammissibili solo le spese della Rete-soggetto o delle imprese aderenti alla Rete-contratto con unità operativa attiva in Veneto e in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità ai sostegni previsti dal presente bando.
5. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile appropriato per tutte le transazioni relative all'operazione che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.
6. Le spese ammissibili si intendono al netto di Iva.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non possono essere oggetto di sostegno beni e servizi forniti da soci, amministratori della Rete proponente, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti

⁸ **Spesa sostenuta:** si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



soci, amministratori della Rete e/o dei Retisti o loro prossimi congiunti⁹, salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, i beneficiari producono una specifica dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, non sono ammissibili le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
4. A puro titolo esemplificativo, **non sono ammesse le spese:**
- a) per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) 1058/2021;
 - b) inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - d) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività;
 - e) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - f) relative a macchinari, attrezzature, caldaie etc. alimentate da combustibili fossili (compreso il gas naturale);
 - g) notarili (eccetto spese di costituzione/aggiornamento della Rete) e relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 - h) relative a scorte;
 - i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - j) per le perdite su cambio di valuta;
 - k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - l) per le quali sia stata già ottenuta qualunque altra agevolazione pubblica, fatto salvo quanto indicato all'art. 9 in tema di cumulo;
 - m) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando ed esclusivamente relative ad essi;
 - n) forfettarie escluse quelle di cui alla lettera e) dell'art. 6.1;
 - o) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 - p) spese per acquisto di autoveicoli (ad eccezione di automezzi per il trasporto di persone con disabilità purché nuovi e ad emissioni zero);
 - q) per materiale di consumo e beni assimilabili¹⁰ (ad eccezione di materiale inserito nella voce di spesa c) spese di promozione e commercializzazione come ad es. penne, cappellini con logo ue, etc.);
 - r) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e affitti, assicurazione, energia, spese telefoniche, spese per personale dipendente, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, etc.);
 - s) di avviamento;
 - t) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - u) relative a beni usati e ricondizionati;
 - v) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione,

⁹ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).

¹⁰ **Materiale di consumo e beni assimilabili:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.



4aae283a



- il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica, etc) ;
- w) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
 - x) per adeguamento ad obblighi di legge;
 - y) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 - z) qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - aa) indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - bb) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - cc) sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'art. 6, comma 2;
 - dd) spese connesse all'implementazione di un sistema di prenotazione dei servizi diverso dal DMS regionale;
 - ee) Spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
 - ff) per partecipazioni indirette alle fiere tramite distributori oppure se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive finanziate con fondi pubblici (sono quindi escluse le spese, per esempio, di partecipazione collettive realizzate da ICE o dalle Camere di Commercio, Regione del Veneto, Veneto Innovazione spa);
 - gg) l'IVA non è un costo ammissibile;
 - hh) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.
5. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la correlazione con il prodotto turistico oggetto della “Carta dei Servizi del Club di prodotto” per il quale si chiede il sostegno e/o la congruità rispetto ai prezzi di mercato.
6. Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.
7. La valutazione di coerenza tra le spese e la “Carta dei Servizi del Club di prodotto” è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 65% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso:
 - nel limite massimo di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari o superiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
 - nel limite minimo di euro 52.000,00 (cinquantadue/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a sostegno pari ad euro 80.000,00 (ottantamila/00).
2. Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad euro 80.000,00 (ottantamila/00).
3. A pena di decadenza totale, in fase di rendicontazione, la spesa complessiva rendicontata dall'aggregazione e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 80.000,00 (ottantamila/00) e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
4. Il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) “de minimis” n. 2831/2023 della



Commissione del 13 dicembre 2023.

5. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo n. 2831/2023, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti.
6. Qualora in fase di concessione il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo concedibile rapportato all’importo della spesa minima di cui al paragrafo 8.1.
Nel caso di riconduzione dell’importo al di sotto del limite minimo di cui sopra la domanda non è ammissibile.

Articolo 9 **Divieto di cumulo**

1. Le agevolazioni previste dal presente bando concesse ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 2831/2023).
2. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
3. Nel caso in cui l’accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo verrà ridotto dell’importo eccedente tale limite.
4. Non è possibile cumulare le agevolazioni a valere sul presente bando con quelle a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 10 **Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando**

1. Le domande di sostegno devono essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il nuovo Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Dalla medesima pagina è possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso a Fondi.RVE.
3. L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 05 maggio 2026 fino alle ore 17.00 del 1 ottobre 2026**.
Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 9 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda dovrà essere “Presentata” definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>



4aae283a



[comunitari/sistemainformativofondirve](#)

4. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
- Qualora il soggetto richiedente non sia esentato ai sensi della normativa vigente, la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
5. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal Fondi.RVE la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.
- La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante dell'impresa capofila.
- Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>".
6. Tenuto conto delle modalità di presentazione descritti nel presente articolo, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
 - sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 9;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).
7. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori ai fini dell'ammissibilità per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.
8. Nella domanda sono da indicare i dati di iscrizione della Rete-soggetto alla CCIAA competente per territorio e i dati di iscrizione di ciascuna delle imprese aderenti alla Rete-contratto alle CCIAA competenti per territorio.
9. A corredo della domanda occorre presentare, nei modi e nei termini previsti dai commi del presente articolo, la seguente documentazione:

Documentazione obbligatoria a pena inammissibilità della	Il Progetto di Rete di seguito descritto (Allegato A1) e così composto:
--	---



4aae283a



domanda di sostegno	1. Sintesi del Progetto di Rete: attività e prodotti turistici, obiettivi da realizzare attraverso la Rete, localizzazione dell'intervento, coerenza con gli obiettivi finalità del bando e coerenza con gli ambiti tematici "Cultura e Creatività" e "Destinazione Intelligente" e le relative traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3)¹¹. Indicazioni relative al consumo di suolo o il riutilizzo di strutture edilizie esistenti nella realizzazione del prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete e della sostenibilità ambientale. 2. Il mercato: target e segmenti di mercato (ambiti territoriali, classi socio-demografiche, di reddito, etc.) a cui si intende rivolgere la propria offerta; ricadute in termini di diversificazione dell'offerta per la destinazione turistica o le destinazioni turistiche coinvolte e, più in generale, il territorio in cui opererà la Rete; posizionamento rispetto ai competitors; trend evolutivi; eventuali analisi di mercato a supporto. 3. Il prodotto/servizio turistico: piano di attività e, per ciascuna di queste, ruolo di ogni impresa aderente alla rete e modalità di collaborazione tra le imprese della Rete; descrizione di come funziona il prodotto/servizio oggetto del contratto di Rete; indicazioni sull'innovazione, anche rispetto al contesto, del prodotto/servizio da offrire rispetto alla domanda di mercato; 4. La "Carta dei Servizi del Club di prodotto": standard di qualità con riferimento alle caratteristiche di ciascuna tipologia di impresa, modalità di erogazione dei servizi, attrezzature disponibili, attività, personale o collaboratori specializzati e beni di club, necessari per garantire il prodotto oggetto della Rete. 5. Il piano di marketing: prezzi, promozione, commercializzazione del prodotto/servizio turistico. 6. Il piano operativo-economico-finanziario: costi (spese ed investimenti) per la realizzazione del progetto di Rete; correlazione tra mezzi, spese previste e prodotto/servizio turistico oggetto del contratto di Rete; modalità di cofinanziamento del progetto da parte delle imprese aderenti alla rete; sostenibilità economica del progetto di rete. Il piano finanziario dovrà dichiarare le spese previste per la realizzazione del progetto al netto di, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio; inoltre non è da inserire, perché non ammissibile, la quota di spesa relativa a soggetti privi di unità operativa in Veneto. Se la rete dispone di preventivi di spesa questi sono da allegare insieme all'Allegato B). Nel caso di Rete-contratto, allo scopo di imputare correttamente i contributi richiesti ai fini del calcolo del "de minimis" Regolamento (UE) n. 2831/2023, il piano finanziario dovrà indicare la suddivisione delle spese programmate per ciascun retista e per ciascuna delle tipologie di spesa ammissibile di cui all'art. 6 del presente bando. 7. Cronoprogramma: tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto di Rete.
---------------------	--

¹¹ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>, <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-CULTURA-E-CREATIVITA.pdf> <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-DESTINAZIONE-INTELLIGENTE.pdf>



4aae283a



	Il progetto di Rete sopra descritto dovrà essere redatto in massimo 20 pagine e dovrà essere firmato digitalmente, nel caso della Rete-soggetto dal rappresentante legale della Rete-soggetto e nel caso della Rete-contratto dal legale rappresentante dell'impresa capofila; potranno essere allegate al massimo ulteriori 20 pagine di documentazione a supporto; la documentazione a supporto dovrà indicare le fonti, ma non può essere costituita da rinvii esterni (anche sotto la forma di link a siti).
Documentazione che è necessaria allegare ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.	a) il Contratto di Rete dal quale desumere: - oggetto del contratto di Rete; - numero di imprese che compongono la Rete; - elenco e tipologie di imprese con evidenziazione di: ◆ quelle ricettive e dei relativi posti letto (esclusi quelli aggiuntivi di cui alla L.R. n. 11/2013); ◆ se trattasi di Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2013; - se trattasi di Reti interamente costituite nel STT Montagna veneta o nel STT Dolomiti della LR 11/2013; - durata della Rete (almeno fino al terzo anno successivo alla liquidazione del saldo del contributo), modalità di adesione, recesso e decadenza; - se trattasi di Rete con o senza fondo patrimoniale; - se la Rete abbia acquisito o meno soggettività giuridica attraverso l'iscrizione come posizione autonoma nella Direzione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui ha sede; - modalità di adesione e recesso; - quote di adesione e/o partecipazione; - indicazione del capofila della Rete, nel caso di Rete-contratto; - obbligo dei Retisti di rispettare integralmente la "Carta dei Servizi del Club di prodotto". b) per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e deposito del bilancio presso la CCIAA competente (anche se collegate o associate all'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto), copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero; c) per le imprese neocostituite (anche se collegate o associate all'impresa aderente alla Rete Soggetto/Contratto) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA"; d) Per le imprese che hanno sede legale in altro Stato dell'Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello Stato nel quale l'impresa ha sede, da cui possano essere desunte le informazioni richieste per il soddisfacimento del presente requisito. e) per i liberi professionisti non iscritti al Registro delle Imprese, dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;



4aae283a



	f) ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 4 comma 6.1 lett. j) e comma 6.2 lett. j) è necessario allegare copia della polizza catastrofale conforme all'art. 1, commi 101 - 111 della legge 213/2023 e ss.mm.ii, validamente sottoscritta. In alternativa, per le imprese/reti non tenute all'obbligo di stipula è necessario allegare specifica dichiarazione con indicazione della relativa motivazione (si veda fac-simile di cui all'Allegato A3).
Documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda. La mancanza non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art.11	Per le imprese già in possesso di una certificazione ambientale è necessario allegare il relativo certificato; in assenza del documento, da allegare alla domanda e non integrabile successivamente, non sarà attribuito il relativo punteggio.

10. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato PDF.
11. Tutta la documentazione attestante i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, qualora si tratti di soggetto estero, dovrà essere fornita accompagnata da traduzione certificata/giurata in lingua italiana. Se non dovesse essere fornita, il documento non sarà preso in considerazione ai fini istruttori.
12. Agli effetti della miglior definizione del progetto di Rete si evidenzia che:
 - a) i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso;
 - b) per la compilazione del "punto 2 - Il mercato" si faccia riferimento anche (ove interessino il territorio in cui opererà la Rete o parte di essa) ai destination management plan relativi ai territori dei Comuni, pubblicati al link: <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp>
13. La Rete-soggetto e i retisti della Rete-contratto dovranno inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda nel sistema Fondi.RVE:
 - a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - b) dichiarazione sul rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 6, punto 3.c);
 - c) dichiarazione sul rispetto della normativa "antimafia" per le istanze che prevedono un contributo concedibile superiore a 150.000,00 euro¹².
14. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.
15. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

Art. 11 Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA

¹² Tale dichiarazione dovrà essere compilata dalla Rete-soggetto e dal capofila della Rete-contratto per i progetti che richiedono un contributo superiore a 150.000,00 euro. Tale dichiarazione dovrà essere compilata anche da tutti i soggetti partecipanti alla rete qualora il contributo complessivo del progetto sia superiore a 150.000,00 euro



4aae283a



- Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23 febbraio 2023 e successivamente modificati con procedura scritta (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024), ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA ed è composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Turismo e Marketing Territoriale della Regione del Veneto.
3. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
 - a. i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - b. i direttori della Direzione Turismo e Marketing Territoriale e/o un loro delegato.
4. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
 - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
 - la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - il cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del PR;
 - il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.
5. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché verifica il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5, e verifica la congruità e pertinenza delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui al comma 6.
6. La CTV, per il tramite dell'Area Gestione FESR di AVEPA, può effettuare formale richiesta di chiarimenti al soggetto istante nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La Commissione tecnica di Valutazione definisce il punteggio di graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione del Beneficiario e della proposta progettuale:

Ambito		Criterio	Note per la valutazione	Punteggio	
	A1	Coerenza del prodotto/servizio turistico individuato nel progetto di rete con quanto previsto dal Piano Strategico della/e destinazione/i in cui opera il Club di Prodotto (Coerenza della proposta progettuale da 0 a 6 punti)	Viene valutato in base al prodotto/servizio turistico individuato e in base al progetto di rete	0	Non coerente
				2	Sufficiente
				4	Adeguito
				6	Buono
Coerenza	B1	Chiarezza e coerenza della	Elementi di valutazione nel	0	Insufficiente



4aae283a



degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete (da 0 a 22 punti)		“Carta dei Servizi del Club di prodotto” in relazione al prodotto/servizio turistico individuato e del suo aggiornamento ai fini del progetto della rete (da 0 a 6 punti)	<i>“Progetto di Rete” (Allegato B): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.</i>	2	Sufficiente
				4	Adeguito
				6	Buono
	B2	Innovazione e differenziazione del prodotto/servizio turistico individuato con riferimento al core business aziendale dei Retisti che offrono la componente ricettiva del prodotto (da 0 a 6 punti)	Elementi di valutazione nel <i>“Progetto di Rete” (Allegato B): “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”</i>	0	Insufficiente
				2	Sufficiente
				4	Adeguito
				6	Buono
	B3	Ricadute del progetto di rete in termini di capacità di innovare e differenziare l’offerta turistica della/e destinazione/i in cui opera in coerenza con gli ambiti tematici “Cultura e Creatività” e “Destinazione Intelligente” e le relative traiettorie di sviluppo individuate nella Strategia di specializzazione intelligente (S3)¹³ (da 0 a 6 punti)	Elementi di valutazione nel <i>“Progetto di Rete” (Allegato B): “2. Il mercato” e “3. Il prodotto/servizio turistico” e “4. Carta dei Servizi del club di prodotto”</i>	0	Insufficiente
				2	Sufficiente
				4	Adeguito
				6	Buono
	B4.1	Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell’operazione -	Elementi di valutazione nel <i>“progetto di Rete” (Allegato B): “3. Il prodotto/servizio turistico”, “5. Il piano di marketing”, “6. Il piano operativo-economico-finanziario” e “7 Cronoprogramma”.</i>	0	Insufficiente
				1	Sufficiente
				2	Buono
	B4.2	Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: adeguatezza del piano	Elementi di valutazione nel <i>“progetto di Rete” (Allegato B): “3. Il prodotto/servizio</i>	0	Insufficiente
				1	Sufficiente

¹³ per approfondimenti sulla **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**, i 6 ambiti di specializzazione e le 52 traiettorie <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/> , <https://www.innoveneto.org/wp-content/uploads/2022/06/TRAIETTORIE-CULTURA-E-CREATIVITA.pdf>



4aae283a



		finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell'operazione - Cofinanziamento del progetto di rete da parte delle imprese aderenti alla rete (da 0 a 2 punti)	<i>turistico", "5. Il piano di marketing", "6. Il piano operativo-economico-finanziario" e "7 Cronoprogramma".</i>	2	Buono
Premialità	C1	Conseguimento del "rating di legalità"	ai sensi del Decreto del <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> n. 57 del 20 febbraio 2014 (da -1 a 0 punti):	0	La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto hanno conseguito il "rating di legalità"
				0	La rete soggetto o tutti i retisti della Rete contratto non hanno i requisiti per richiedere il "rating di legalità"
				-1	La rete soggetto o almeno uno dei retisti della Rete contratto, pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il "rating di legalità"
	C2	Posti letto delle strutture ricettive che compongono la Rete (da 0 a 7 punti)	I punteggi riferiti ai posti letto non sono tra loro cumulabili.	0	Fino a 24 posti letto
				1	25-49
				2	50-99
				3	100-149
				4	150-199
				5	200-299
				6	300-399



4aae283a



				7	≥400
	C3	Reti costituite completamente da imprese aderenti a uno dei consorzi di imprese riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2013		0	Requisito assente
				2	Requisito presente
	C4	Reti interamente costituite nel STT Montagna veneta o nel STT Dolomiti della LR 11/2013		0	Requisito assente
				2	Requisito presente
	C5	Riduzione del contributo richiesto	Sulla base dell'intervento selezionato in applicativo riconoscibili 2 punti per 5% di riduzione del contributo potenziale, 4 punti per 10% di riduzione del contributo potenziale in base alle spese ammissibili	0	Nessuna riduzione del contributo potenziale
				2	5% di riduzione del contributo potenziale
				4	Per 10% di riduzione del contributo potenziale
	C6	Numerosità delle imprese culturali e creative (fino a 3 punti)	Numero imprese culturali e creative ¹⁴ e partecipanti alla rete soggetto o rete contratto	0	Nessuna
				1	Un'impresa aderente alla rete
				2	2 imprese aderenti alla rete
				3	Più di 2
	C7	Numerosità dei retisti (da 0 a 3 punti)	Numero di imprese totali aderenti al progetto in qualità di partecipanti alla rete. I punteggi di questa voce riferiti al numero di imprese partecipanti alla	0	Meno di 10 imprese
				1	Da 10 a 12 imprese
				2	Da 13 a 15 imprese

¹⁴ Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.



4aae283a



			rete non sono tra loro cumulabili.	3	Da 16 imprese in su
	C8	Prevalenza nella aggregazione di imprese con una o più certificazioni ambientali	La maggioranza dei partecipanti della rete aderenti al progetto possiede una o più certificazioni ambientali	0	Assente
				1	Presente
	C9	Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali (Eusair-Eusalp)		0	Assente
				1	Presente
	D	Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente	Invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali	non ammissibile	L'investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali
				0	L'investimento materiale comporta l'invarianza, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali
				1	L'investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizi, delle prestazioni ambientali

7. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.
8. Non potranno essere ammessi a sostegno i progetti:
- che non raggiungeranno un punteggio minimo di 8 punti sull'insieme delle voci di cui al gruppo B) "Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto di Rete";
 - a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento: alla coerenza con il Piano Strategico della/e destinazione/i in cui opera (criterio A1); alla chiarezza e coerenza della "Carta dei Servizi



- del Club di prodotto” (criterio B1); alla Strategia di specializzazione intelligente (criterio B3); ad uno dei criteri di valutazione della capacità operativa e finanziaria (criteri B4.1 e B.4.2);
- che comportano il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali (criterio D)
 - che non raggiungeranno la soglia di euro 80.000,00 (ottantamila/00), importo minimo di spese ammissibili.
9. A parità di punteggio si darà priorità alla domanda che prevede la spesa ammissibile maggiore o, in subordine, a quella relativa alla rete più numerosa.
10. In fase di istruttoria della domanda di acconto e saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria della CTV sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità, in modo particolare in relazione alla sezione D. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore ai valori minimi previsti al comma 7 o inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto finanziato, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

- 1) Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.
- 2) Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
- 3) L'obbligazione con AVEPA, relativa all'impegno contabile oggetto di registrazione sul bilancio ai fini della concessione del sostegno economico per la realizzazione del progetto, è instaurata con il soggetto che rappresenta la Rete; nel caso di "Rete-contratto", l'impresa capofila dovrà procedere successivamente alla ripartizione del contributo erogato secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 18.
- 4) Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali le



4aae283a



- variazioni di natura societaria o altra variazione comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
- c. dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- d. conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
- e. annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
- f. mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- g. collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- h. rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- i. mantenere la forma giuridica (contratto di Rete) e i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, comma 3, e comma 6.1 e 6.2):
- lettere a) limitatamente al numero minimo delle imprese, b), c), d), per tutta la durata del progetto e fino ai tre anni successivi al pagamento del saldo;
 - lettera e), f), g), i) per tutta la durata del progetto, fino alla data del saldo;
- j. mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- k. non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- l. accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- m. laddove richiesto, anche nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato dell'impresa richiedente e delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- n. porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- o. concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- p. presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- q. rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- r. inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma 4, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano per il giustificativo di spesa interessato, quali siano la fonte di finanziamento, l'importo e i giustificativi di pagamento correlati;
- s. compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- t. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in



- materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- u. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
 - v. rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando;
 - w. soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
 - x. restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi e sanzioni, laddove applicabili, tenuto conto che i partecipanti al progetto sono solidalmente responsabili nei confronti di AVEPA. Il vincolo di solidarietà non opera per la quota pagata in anticipo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, per cui la garanzia fideiussoria sia stata rilasciata nell'interesse anche di un solo partecipante al progetto (di talché il soggetto che ha rilasciato la garanzia fideiussoria risponderà solo per gli obblighi garantiti dalla fideiussione e direttamente imputabili al partecipante garantito, senza vincoli di solidarietà);

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni relativi obblighi

1. I progetti ammessi all'agevolazione dovranno essere conclusi e operativi **entro 24 mesi dal decreto di AVEPA di finanziabilità del sostegno, non saranno ammesse proroghe.**
2. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
3. Gli interventi realizzati devono essere conformi a quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo e nel progetto. Non sono in nessun caso consentite modifiche che alterino le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.
4. Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Le compensazioni dovranno essere motivate e descritte nella relazione finale e non comportare un peggioramento del progetto iniziale. Le spese eccedenti tali limiti non potranno in alcun caso essere riconosciute.
5. Nel rispetto del limite alle compensazioni sopra riportato, possono essere richieste variazioni motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it.
6. Le variazioni saranno approvate da AVEPA, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso, e provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:

- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
- le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno;



- l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.
7. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest'ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno.
 8. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determinano l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.
 9. Dopo il provvedimento di concessione e prima della conclusione del progetto, nel caso di uscita dalla Rete di uno o più dei retisti, questi potranno essere sostituiti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, anche nella capacità di spesa, da retisti aventi le caratteristiche per essere ammessi a beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione del subentro. L'ammissibilità della spesa dell'impresa subentrante decorre dalla data di richiesta del subentro, fermo restando le verifiche di ammissibilità del nuovo soggetto da parte di Avepa. Nel caso di Rete-contratto, l'impresa che sostituisce il retista uscente potrà subentrare nel piano di spesa dell'impresa sostituita, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis e degli altri obblighi previsti dal bando. L'impresa uscente può essere sostituita nella capacità di spesa con una impresa che sia già parte dell'aggregazione, anche nel caso quest'ultima non sia stata oggetto di concessione di contributo con il decreto di finanziabilità; quest'ultima deve comunque rispettare i requisiti di ammissibilità ed i limiti previsti dall'articolo 4 del bando.
Fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, la sostituzione potrà avvenire nel limite numerico massimo di un terzo dei retisti componenti la Rete-soggetto o la Rete-contratto dei retisti beneficiari. Nel caso di uscita del Capofila dalla Rete-Contratto, potrà subentrare nel ruolo di Capofila esclusivamente un'altra impresa della Rete già ammessa in fase di approvazione del sostegno.
L'impresa uscente dalla Rete non beneficerà di alcun contributo e AVEPA procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tutti i casi, i soggetti beneficiari del sostegno potranno presentare al massimo una richiesta di subentro non oltre 6 mesi prima della conclusione del progetto.
 10. Nel caso di uscita dalla Rete di uno o più retisti, la sostituzione non è necessaria se saranno comunque mantenuti i requisiti di cui all'articolo 4. L'uscita deve sempre essere comunicata tramite PEC all'AVEPA. In questo caso, considerando la fattispecie della Rete-contratto, gli altri retisti potranno subentrare nel piano di spesa dell'impresa uscente, sempreché sia mantenuta la coerenza delle spese con il progetto, il rispetto delle condizioni previste dagli aiuti de minimis, degli altri obblighi previsti dal bando e previa comunicazione ad AVEPA e successiva accettazione.
 11. AVEPA verifica, con riferimento ai nuovi soggetti, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta la variazione dei partecipanti e lo comunica al capofila e ai nuovi beneficiari. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla



4aae283a



base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di variazione della compagine aggregativa e, se del caso, l'avvio della procedura di decadenza del sostegno.

Articolo 15
Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	Le spese sono ammissibili a partire dal 1 luglio 2024
Apertura presentazione domanda di sostegno	Dalle ore 10.00 del 5 maggio 2026
Chiusura presentazione domanda di sostegno	Entro le ore 17:00 del 1 ottobre 2026
Presentazione domanda di anticipo (facoltativa)	A partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto (obbligatorio)	Potrà essere presentata una sola domanda di acconto nella seguente finestra: a partire dalle ore 10:00 del 18/01/2028 ed entro le ore 17:00 del 16/03/2028. Entro la medesima finestra il beneficiario potrà presentare direttamente domanda di saldo qualora ricorrano tutte le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, fermi restando tutti gli adempimenti a carico del beneficiario conseguenti la conclusione del progetto
Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto di AVEPA di finanziabilità del sostegno, non sono ammesse proroghe.
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 120esimo giorno (ore 10:00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro la data di conclusione del progetto (ore 17:00)

Articolo 16
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II).
2. Le domande di erogazione dell'eventuale anticipo, di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema Fondi.RVE, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della Rete-soggetto o dal legale rappresentante del soggetto capofila della Rete-contratto.
3. Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA. Sono previste le seguenti fasi/modalità di pagamento



4aae283a



del sostegno:

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SOSTEGNO	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno, e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza.	pari al 40% del sostegno concesso	Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027" disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it https://www.avepa.it/modulistica-generale-pr-fesr-2021-2027 Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo. Copia dell'ultimo estratto conto relativo al conto corrente presso cui si chiede l'accreditamento (prima pagina da cui sia visibile IBAN e intestatario)
Acconto (obbligatorio)	Dovrà essere presentata una sola domanda di acconto nella seguente finestra A partire dalle ore 10:00 del 18/01/2028 ed entro le ore 17:00 del 16/03/2028. Nel caso di ritardo nella presentazione obbligatoria della domanda di acconto si applica un taglio dell'1% al giorno sull'importo del contributo spettante per la fase, per un periodo massimo di 20 giorni; decorsi infruttuosamente i 20 giorni dalla scadenza per la presentazione della	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 25% della spesa ammessa a sostegno. Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del sostegno concesso.	a) relazione intermedia digitalmente firmata dal legale rappresentante della Rete/impresa capofila sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno; c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 8 del presente articolo; d) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate. e) documenti di cui alla tabella del successivo comma 5;



4aae283a



	domanda obbligatoria di acconto, si applica una riduzione pari al 20% del contributo totale complessivamente spettante, da applicarsi in fase di saldo.		
Saldo	a partire dal 120esimo giorno (ore 10:00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro la data di conclusione del progetto (ore 17:00) Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	a) relazione finale digitalmente firmata dal legale rappresentante della Rete/impresa capofila sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte dalla rete in generale, ma anche nello specifico da ciascun retista, coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata; b) fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; c) documenti giustificativi di pagamento di cui al comma 8 del presente articolo; d) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 20 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo; e) documenti di cui alla tabella del successivo comma 5; f) ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.

4. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il codice CUP deve essere inserito nelle fatture elettroniche prodotte in formato.xml.

Con riferimento ai giustificativi di spesa che sono stati emessi prima dell'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, fa fede la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) resa dal beneficiario in occasione delle domande di pagamento presentate attraverso il sistema informativo regionale, che riportano l'elenco delle fatture imputate e quindi correlate all'operazione.

5. Unitamente alla domanda di pagamento (acconto e/o saldo), inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di



seguito riportata:

VOCE DI SPESA	GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) strumenti, attrezzature, hardware e arredi, veicoli limitatamente alle casistiche di cui all'art. 7, comma h) del Reg. (UE) n.1058/2021	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento. - nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo; - eventuale copia del registro dei beni ammortizzabili; - eventuali certificati di conformità e/o di collaudo; - copia della carta di circolazione (nel caso di acquisto di veicoli)
b) consulenze specialistiche e servizi esterni	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività, delle tempistiche di realizzazione e del relativo importo; - relazione delle attività svolte sottoscritta dal consulente che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti completa di eventuali output. La relazione deve essere chiaramente riconducibile al consulente che ha eseguito la prestazione; - per le spese di formazione: giustificativi di spesa e pagamento dei servizi formativi; programma del corso formativo; elenco dei partecipanti; registro con firma di presenza dei partecipanti o eventuale attestazione di partecipazione; copia del LUL dei dipendenti partecipanti alla formazione
c) promozione e commercializzazione	- documenti giustificativi delle spese; - documenti giustificativi di pagamento; - contratti/conferma d'ordine/preventivo sottoscritto completi di data con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione; - copia del materiale promozionale realizzato (documentazione fotografica, video promozionali realizzati ecc.); - nel caso di influencer e di travel blogger, scelti in ragione della loro reputazione e autorevolezza sul web rispetto alle tematiche del turismo: screenshot del profilo. Nel caso di macro-influencer e mass-influencer (soggetti la cui autorevolezza e web reputation si sia formata su tematiche diverse dal turismo, ma con almeno 100.000 follower, quindi in grado di influenzare in modo rilevante le opinioni e gli atteggiamenti degli altri): attestazione del numero di follower alla data di sottoscrizione del contratto (ad esempio screenshot



	profilo social dell'influencer). - per eventi promozionali fieristici: contratto di locazione con l'ente fieristico e i contratti di gestione e allestimento (non sono ammissibili spese per materiale di consumo come specificato all'articolo 7 comma 4); - documentazione fotografica che attesti la partecipazione all'evento fieristico, con evidenza dell'adempimento degli obblighi pubblicitari ed informativi del PR FESR 2021-2027 mediante la collocazione del poster di cui all'art. 20; - attestazione da parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione contenente l'autorizzazione alla partecipazione in forma separata alle manifestazioni in cui è presente anche la Regione del Veneto. In caso di iniziative di incoming (educational, press tour ecc): - lista presenze sottoscritta dai partecipanti per ogni giorno di attività, con indicato il profilo di ciascun partecipante (tour operator, press tour giornalisti, influencer, travel blogger, etc.); - relazione a supporto dell'attività svolta (accompagnate da materiale fotografico e video e dai materiali prodotti per l'evento) nonché adeguata motivazione nella relazione finale dei criteri utilizzati per selezionare le figure da far partecipare alle iniziative di incoming; - per gli opinion leader nella veste di influencer, eventualmente presenti agli eventi, prova della loro reputazione (screen shot dei follower, pagine Instagram, etc.). Per la categoria, in caso di subfornitura, potranno essere richiesti i contratti sottoscritti e datati tra il fornitore e il subfornitore (es. contratto tra agenzia di marketing e ente fieristico, contratto tra agenzia di comunicazione e concessionario pubblicitario, contratto tra organizzatore evento e subfornitore catering ecc).
d) opere edili e di impiantistica	- In caso di opere edili/murarie: tutti i titoli abilitativi edilizi (ad esempio: SCIA...) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380 del 2001, l'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori; comunicazione di fine lavori con attestazione di agibilità rilasciata dal Comune o attestazione di agibilità autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;



	- Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori. In fase di domanda di acconto, in relazione alla spesa richiesta, dovrà essere allegata alla domanda di pagamento adeguata documentazione probatoria dell'attività prestata dal progettista e/o direttore dei lavori; In alternativa ai punti precedenti, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che le opere non sono oggetto o soggette a titolo abilitativo. - in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, <u>completa di tutti gli allegati</u>, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti; - computo metrico consuntivo redatto sulla base dei costi effettivamente applicati dalle imprese.
e) Costi indiretti	Spese riconosciute a tassi forfettari, non prevista la presentazione di documentazione a supporto. Per la rendicontazione delle spese, queste devono essere inserite e richieste mediante il caricamento di una dichiarazione, indicando come fornitore il Legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
- conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2;
 - sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o, dai retisti aderenti alla Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 comma 1 e art. 4;
 - sostenute e pagate a partire dal 01 luglio 2024; a tal fine, farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo pagamento;
 - fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2;
 - coerenti con quanto previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto", pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria. In caso di società, saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - strettamente funzionali e necessarie all'attività della Rete;
 - sostenute e pagate interamente entro la data di conclusione del progetto;
 - analiticamente indicate nel sistema Fondi.RVE.
7. Come specificato all'articolo 6 comma 3, nel caso Reti-contratto la gestione accentrata delle spese non è ammissibile.
8. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate



mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento. .	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.



4aae283a



	• il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata; 3) Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata;	



4aae283a



	- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	- Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato - Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

9. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
10. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1, salvo quanto previsto all'art.16 comma 3 - presentazione della domanda di saldo.
11. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
12. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato nelle modalità già indicate nell'articolo 6 del presente bando. Nel caso di impresa individuale, le spese ammesse a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché, nello stesso, figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare o da un terzo delegato.
13. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
14. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
15. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa



4aae283a



presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

16. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.
17. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
18. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione
19. del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
20. Il soggetto capofila, che rappresenta la "Rete-contratto", dovrà provvedere all'immediata ripartizione tra le altre imprese aderenti al contratto di rete del sostegno economico oggetto dell'erogazione, in adempimento delle disposizioni del provvedimento di erogazione, ferma restando l'estraneità di AVEPA da ogni controversia che possa nascere tra le imprese aderenti alla rete contratto in ordine alla suddetta ripartizione.
21. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:
 - deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
 - deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il contributo concesso alla Rete risulti essere superiore ad euro 150.000,00.

Articolo 17 **Verifiche e controlli del sostegno**

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - una copia di ciascun bene promozionale realizzato (es. 1 copia brochure, 1 copia gadget ecc), per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti



istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione alle operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Avepa e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso da parte della Rete-contratto o Rete soggetto deve essere comunicata ad AVEPA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nel caso di rinuncia da parte di un partecipante o del soggetto capofila, si rinvia a quanto previsto all'art. 14. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a. mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
 - b. mancata presentazione della domanda di saldo del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c. difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'art. 11 comma 7;
 - d. mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f. spese complessivamente rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
 - g. rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h. intervenuta insussistenza del numero minimo di imprese partecipanti alla Rete ai sensi dell'art. 4 c. 5, per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, per rinuncia da parte dei partecipanti o per intervenuta insussistenza in capo agli stessi dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2, comma 3, e comma 6.1 e comma 6.2 relativamente alle lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), c), d), e) e lettera f);
 - i. la decadenza dell'intera quota di un partecipante per il quale sia intervenuta l'insussistenza, per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo, di uno o più requisiti richiamati all'articolo 4 comma 6.2, lettera d), e) e lettera f);



- j. mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- k. mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- l. qualora come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore all'importo minimo previsto all'art. 8;
- m. qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 16;
- n. mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.
- o. mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 6 punto 3.c).

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

- a. nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento:
 - acconto obbligatorio. Nel caso di ritardo nella presentazione obbligatoria della domanda di acconto si applica un taglio dell'1% al giorno sull'importo del contributo spettante per la fase, per un periodo massimo di 20 giorni; decorsi infruttuosamente i 20 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda obbligatoria di acconto, si applica una riduzione pari al 20% del contributo totale complessivamente spettante, da applicarsi in fase di saldo;
 - pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
- b. avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
- c. mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - i. totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - ii. parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- d. mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4:
 - comma 2;
 - comma 3;
 - comma 6.1 lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), c), d);
 - comma 6.2 lettere: a) limitatamente al numero minimo di imprese, b), c), d);dopo l'avvenuta erogazione del saldo e prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;
- e. nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;
- f. cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;
- g. qualora lo scostamento tra la spesa ammessa a sostegno e la spesa rendicontata ammessa a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - i. Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;



- ii. Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - iii. L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
 - h. ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e prima dell'erogazione del medesimo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
7. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023

Articolo 19

Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
 - ii. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili



presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova.
L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20 **Informazione e pubblicità**

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
 - Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/progetti-realizzati-21-27>
<https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione>



Articolo 21
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto" e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025)6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.



Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulla semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)”;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 29 aprile 2022 di approvazione della nuova S3 per il periodo 2021 - 2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025, nota prot. 566362 15 ottobre 2025 e nota prot. 175880 del 19 marzo 2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre 2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025, nota prot. n. 590979 del 27 ottobre 2025 e nota prot. n. 192014 del 27 marzo 2026);



- Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 di approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione;
- l'articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e le delibere attuative DGR. n. 2286/2013, n. 588/2015 e n. 190/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21 marzo 2023 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 16 luglio 2024 di modifica, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 740 del 22 giugno 2023 sulla previsione della tipologia di sostegno complementare della sovvenzione combinata con Strumenti finanziari;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023, n. 130 del 27/09/2023, e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>.

Articolo 22

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo e-mail manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli



4aae283a



estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



4aae283a



APPENDICE N.1
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 6.1 punto h) e comma 6.2 punto h)

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I)/2$

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Potrà avvalersi dell'aumento di capitale sociale ad incremento del patrimonio netto rinvenibile dalla relativa documentazione anche la società di persone in contabilità ordinaria che abbia disposto e versato un aumento di capitale sociale (conferimenti) prima della presentazione della domanda.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la sostenibilità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno;

- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato dello stato patrimoniale aziendale che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

2. Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal



bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente non ammissibilità della domanda di sostegno..

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi degli artt. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato del conto economico che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda; qualora qualcuno di tali bilanci non sia stato depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazione IVA, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; per le società non tenute all'approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 107) o dal prospetto di bilancio/contabile redatto e sottoscritto da un professionista abilitato;

SP = **spesa complessiva del progetto** indicata nella domanda di partecipazione (spesa richiesta nell'applicativo informatico);

I = **intervento agevolativo/contributo** richiesto dall'impresa proponente;

OF = **oneri finanziari netti** = Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari" di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile



(C17-C16). Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Per le società non tenute all’approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 116) o dalla dichiarazione IVA, volume d’affari.

4. NUOVE SOCIETA’: le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale/valore totale dei conferimenti per le società di persone.

5. LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o dell’ultimo anno se in attività da meno di tre anni).

6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrano nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (nuove ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti), è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).

7. I Promotori di impresa dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1 (salvo quanto previsto al precedente punto 6): Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale/conferimenti che in fase di presentazione della domanda dichiarano di sottoscrivere e versare. L’effettivo rispetto verrà verificato in fase di costituzione dell’impresa..

I Promotori di impresa che dichiarano di voler costituire una ditta individuale rientrano nella casistica disciplinata al punto 6).



FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E
SU CARTA INTESTATA)

N.B: Il presente documento va compilato ed allegato alla domanda di partecipazione esclusivamente per le casistiche dettagliate all'Appendice n.1 al Bando.

.....(Nome della Banca e/o Istituto di
Credito)

Via

Cap.

Città.....

Spett. AVEPA
via Niccolò Tommaseo 67/C
35131 Padova (PD)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa/soggetto proponente
..... (indicare il nome) per la partecipazione al "Bando per
la costituzione e sviluppo di club di prodotto costituiti nella forma di reti di imprese" - terza
edizione, come previsto all'Appendice "Sostenibilità finanziaria" del bando.

Su richiesta di (indicare il nome
dell'impresa/soggetto proponente), con sede legale nel Comune di, via
..... n., C.F. P.I.
....., vi comunichiamo che si tratta di (impresa individuale/società/soggetto
proponente) nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari
caratterizzati da normalità e correttezza.

Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto. Per quanto di nostra
conoscenza, si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui
al bando in oggetto.

Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della
scrivente e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi



**APPENDICE N.2
RELAZIONE INTERMEDIA/FINALE**

**“Bando per la costituzione e sviluppo di club di prodotto costituiti nella forma di reti di imprese”
- terza edizione -
Azione 1.3.9 “Creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto nella forma di reti di
imprese per favorirne il riposizionamento competitivo”**

**DOMANDA DI ACCONTO/SALDO
ID N°NNNNNN**

**Progetto di aggregazione “TITOLO PROGETTO”
ID SOSTEGNO: N° NNNNNN**

RAGIONE SOCIALE DEL CAPOFILA:	
C.F. / P.IVA DELLA CAPOFILA	
CONCLUSIONE DEL PROGETTO	

1 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

<i>Descrivere l'evoluzione delle attività in tutte le loro fasi, partendo dal progetto presentato a sostegno.</i> Dare evidenza dei risultati raggiunti rispetto a quanto previsto inizialmente (risultato previsto – risultato raggiunto)
Indicare in forma di elenco, e motivare, le variazioni non sostanziali intervenute nel progetto, rispetto alla proposta presentata e approvata a sostegno

2 - RESOCONTO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE

Dettagliare le azioni realizzate indicando, nel caso di rete contratto, i partner che le hanno realizzate
--

3 - COERENZA DEL PROGETTO SVILUPPATO CON LA STRATEGIA TURISTICA REGIONALE E LE STRATEGIE MACROREGIONALI EUROPEE

Spiegare brevemente la coerenza del progetto con le strategie regionali richiamate nel progetto iniziale



4 - OBIETTIVI CONSEGUITI

Descrivere nel dettaglio gli obiettivi raggiunti, supportando la relazione con il materiale prodotto durante il progetto

5. SEZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (da compilare solo in fase di saldo)

1.DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione <i>(breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	



Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

2. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

1. Consumi energetici annui da fonti fossili

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili

3. Rifiuti prodotti

4. Acqua

5. Emissioni aria/acqua e suolo

NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.



4aae283a



SCHEMA DI SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE PER VOCI DI SPESA
SPESE RENDICONTATE NELLA PRESENTE DOMANDA DI ACCONTO/SALDO

Aggiungere o eliminare righe alla tabella, secondo necessità

PIANO OPERATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PROGETTO ACCONTO/ SALDO					
Attività	Descrizione spesa	Cat. di spesa	Fornitore	Importo totale (IVA esclusa)	Soggetto che sostiene la spesa (beneficiario)
Azione 1 - Xxx (es. Fase di start up di...)					
Azione 2 - Xxx (es. Attuazione di...)					
Azione 3 - ..					



4aae283a



RIEPILOGO ACQUISTI – INIZIATIVE DI INCOMING – OUTPUT REALIZZATI

ACQUISTO BENI E SERVIZI - <u>CATEGORIA A)</u>				
BENEFICIARIO	BENE/SERVIZIO AMMESSO A SOSTEGNO	BENE/SERVIZIO RENDICONTATO ALLA FASE	NOTE (se necessario)	
INCOMING – <u>CATEGORIA C)</u> e <u>CATEGORIA E)</u> (in riferimento a iniziative di ospitalità di tour operators/press/influencer ecc al fine di far conoscere destinazione/prodotto ecc)				
BENEFICIARIO/I	DATE INIZIATIVA (DAL – AL)	PROGRAMMA (ESTREMI DEI FILE)	LISTA PARTECIPANTI (ESTREMI DEI FILE)	FOTO (ESTREMI DEI FILE)
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
		Nome file allegato	Nome file allegato	Nome file allegato
PROMOZIONE – <u>CATEGORIA C)</u> (in riferimento a tutte le attività realizzate, associate alla categoria)				
BENEFICIARIO/I	OUTPUT REALIZZATI (sintetica descrizione spesa/beneficiario)		COPIA OUTPUT (ESTREMI DEI FILE)	NOTE (se necessario)
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	
			Nome file allegato	

Data.....

Firma

